

COMPENSI ESAMI DI STATO

COMPENSO PER FUNZIONE

1 – Quanto spetta al commissario che presidia più di due commissioni?

Nella nota MIUR di data 23 giugno 2016 prot. 5850 viene precisato che *‘al commissario interno che svolga la funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfettario per la quota riferita alla funzione, di cui alla tabella 1 – quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque entro il **limite massimo di due compensi aggiuntivi**’.*

2 - Nel caso un commissario interrompa il servizio o prenda servizio dopo l'insediamento della commissione, come va corrisposto il compenso?

L'art. 2 del Decreto Interministeriale 24.05.2007 all'art. 2 dispone che *“il compenso spetta in modo continuativo a decorrere **dall'effettivo inizio** dello svolgimento dell'incarico. In caso di interruzione dell'incarico, il compenso **complessivo** spettante viene corrisposto al componente uscente in proporzione ai giorni **effettivamente** prestati dallo stesso”.*

Lo stesso art. 2 specifica che al subentrante spetta il compenso definito nella Tabella 1 – quadri A e B allegata al decreto Interministeriale 24 maggio 2007, sempre in proporzione alle giornate lavorative prestate.

3 - Slittamento giornata di esame.

Se un commissario è assente giustificato per una giornata e la commissione decide di rinviare i lavori al giorno successivo al fine di operare sempre in collegialità, il compenso non viene decurtato in quanto il membro in questione ha in effetti partecipato a tutte le fasi dell'esame.

4 - Commissari interni nominati su più classi di concorso.

Al commissario interno nominato su più di una classe di concorso nella stessa classe, verrà riconosciuto un unico compenso (€ 399,00).

5 - Che compenso spetta al Vicepresidente? Se in una commissione vengono nominati due vicepresidenti, uno per ogni classe, il compenso viene dimezzato?

Al commissario delegato a sostituire il Presidente spetta una maggiorazione del 10% del compenso relativo alla funzione di Commissario previsto alla Tabella 1 – quadro A (art. 3 – comma 2 D.M. 24.05.2007).

Nel caso in una commissione siano stati nominati un vicepresidente per ogni classe il pagamento del compenso relativo alla funzione maggiorato del 10% compete ad entrambi (cfr. Circolare del Dipartimento della Conoscenza prot. n. 292851 di dat 1 giugno 2016 – pag. 10).

Se il compenso di un commissario Vicepresidente è riproporzionato su un certo numero di studenti, il 10% andrà calcolato sul compenso effettivo.

6 - Come si definisce il compenso da corrispondere ai commissari che, nel caso di classi articolate, operano su un solo gruppo di candidati ovvero su un solo indirizzo di studi?

L'art. 3 del decreto interministeriale 24.05.2007 al comma 3 e le indicazioni dettate dalla successiva circolare n. 7054 di data 2 luglio 2007 stabiliscono che tali compensi vanno riconosciuti come segue:

prendendo a riferimento il compenso totale spettante alla tipologia di commissario indicato nella Tabella 1 – quadro A del suddetto decreto, lo si proporzionerà sulla base del numero candidati

esaminati rispetto al totale degli studenti della classe. L'importo minimo attribuibile è pari a 1/3 e il massimo pari a 2/3 del compenso totale

Esempio:

classe articolata - indirizzo A di 13 studenti/indirizzo B 5 studenti = 18 studenti totali

Al commissario interno che esamina solamente i 13 studenti dell'indirizzo A verrà corrisposto il seguente compenso:

$399,00/18 \cdot 13 = 288,17 = 266,00$ in quanto superiore ai 2/3 totale

A quello che esamina i restanti 5, invece, verrà corrisposto il seguente compenso:

$399,00/18 \cdot 5 = 110,83 = 133,00$ cioè 1/3 del compenso.

Nel caso gli studenti esaminati fossero 8 sul totale dei 18 il compenso sarà pari a:

$399/18 \cdot 8 = 177,33$

7 - Personale a tempo determinato

Se il contratto a tempo determinato termina prima della scadenza degli Esami di Stato, il docente sarà considerato come "*Estraneo all'Amministrazione*": dovrà essere indicato nel modello B1 e dovrà produrre la nota fiscale. Se invece il contratto di lavoro scade successivamente al termine degli esami di Stato, il commissario verrà liquidato a cedolino.

Se a un supplente breve, che ha concluso il rapporto di lavoro con il termine dell'attività didattica viene stipulato un contratto per la partecipazione agli esami di Stato unicamente per i giorni di effettiva presenza agli stessi, il pagamento essere riproporzionato alle date coperte dal contratto e non per l'intero periodo come per gli altri docenti.

8 – Rinvio esame orale

Nel caso uno studente della classe n. 1 che per prima termina i colloqui per gravi e documentati motivi non possa presentarsi a sostenere la prova orale il giorno prefissato e ottenga lo spostamento della stessa ad altra data, ovviamente nei termini della durata della commissione di esame ma al termine dei colloqui della classe n. 2, al/ai commissario interno che rientra/no per esaminare unicamente quel candidato non spetta alcun compenso aggiuntivo.

COMPENSO PER TRASFERTA

1 - Come deve essere calcolata la distanza dalla sede di esame per la definizione del compenso forfettario per trasferta?

La quota relativa alla trasferta è indicata dal Quadro B) allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 488 di data 31 marzo 2017 che sostituisce il Quadro B) del Decreto interministeriale 24/05/2007.

Per la definizione delle fasce chilometriche si sceglierà tra:

- 1) l'indirizzo esatto di residenza (via e numero civico)
- 2) la sede dell'amministrazione comunale della residenza (via e numero civico)
- 3) l'indirizzo esatto della sede di servizio (via e numero civico). Nel caso vi siano succursali verrà preso in considerazione l'indirizzo della sede legale di esame (via e numero civico) sulla base delle distanze fornite da Google maps.

comma 1, O.M. 11/2015) e a quelli nominati in base all'art. 10, comma 2 dell'O.M. n. 11/2015 nei licei musicali e coreutici, hanno diritto **esclusivamente ad un compenso** forfettario pari ad euro 171,00 (cfr. circolare 5850 del 23.06.2015 punto denominato "Compenso – personale esperto").

DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDO MOD. B – B1 - Bbis

1 - Come ci si comporta con i commissari appartenenti all'amministrazione provinciale e in servizio presso la Fondazione Mach, ai docenti di sostegno nominati in seduta plenaria dal Presidente di Commissione e con contratto come assistente educatore nei ruoli della Provincia Autonoma di Trento e ai docenti delle Istituzioni formative provinciali che sono retribuiti dall'Ufficio Previdenza e Stipendi della Provincia?

Per i dipendenti della Fondazione Mach e per il personale retribuito dall'Ufficio previdenza e stipendi della Provincia Autonoma di Trento, è stato predisposto l'apposito modello B Bis che il programma "Gestione commissioni di esame" produrrà in automatico.

2 - Se un commissario interno presso una Istituzione scolastica paritaria è anche dipendente della scuola a carattere statale va inserito nel modello B relativo al personale dipendente dalla pubblica Amministrazione?

Se è commissario interno presso l'Istituzione scolastica paritaria, essendo un servizio che svolge per la stessa e non per l'Amministrazione provinciale, lo si considera a tutti gli effetti personale "Estraneo all'Amministrazione" quindi va indicato nel modello B1 ed è necessario che produca la nota fiscale.

3 - In quale modello va indicato il personale della scuola a carattere statale che presta la sua opera come Commissario di Esame presso un'istituzione scolastica paritaria o formativa per i percorsi denominati CAPES? Deve compilare la nota fiscale?

Il personale della scuola a carattere statale nominato Commissario di esame presso un'istituzione scolastica paritaria o formativa per i percorsi nominati CAPES dovrà essere indicato nel modello B relativo al personale retribuito dal Servizio previdenza e stipendi della scuola a carattere statale; quelli interni alle suddette Istituzioni dovranno figurare nel modello B1 che riguarda il personale "Estraneo all'Amministrazione".

La nota fiscale va fatta compilare **esclusivamente al personale "Estraneo all'Amministrazione"**, NON al personale interno all'Amministrazione provinciale.

SESSIONI STRAORDINARIE

1 - Come va riconosciuto il compenso nelle sessioni straordinarie?

L'art. 3 della circolare MIUR prot. n. 553 del 06.07.2016 oltre a precisare che la commissione straordinaria è composta dagli stessi membri che hanno operato nella sessione ordinaria (art. 1), all'art. 2 stabilisce che *"Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e ad una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità a quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni di esame della sessione ordinaria"*.

Quindi, nel caso di un commissario esterno su 2 classi in sessione ordinaria con durata 15 giorni impegnato in sessione straordinaria con durata 8 giorni, il calcolo da effettuarsi sarà il seguente:

€ 911,00/2=455,50 (trattandosi di sessione straordinaria solitamente è riferita ad una classe sola)
455,50/15*8=242,93 (si riproporziona il compenso per funzione sugli 8 giorni rispetto ai 15 della sessione ordinaria)

Supponendo che la distanza dalla sede di esame sia tra i 35,1 e i 60 km:
908/15*8=484,27

APPLICATIVO “GESTIONE COMMISSIONI DI ESAME”

1 - Durata della presenza in commissione dei commissari interni.

In base al Decreto Interministeriale 24/05/2007 il compenso riconosciuto ai commissari interni è di 399,00 per ogni classe presieduta, **fino ad un massimo di due compensi (€ 798,00).**

All'interno del programma “Gestione commissioni di esame” viene richiesta la durata dei lavori per ogni commissario (data inizio periodo/data fine periodo).

Al fine di evitare che **ai Commissari della classe che termina prima gli esami** venga riproporzionato il compenso in base alla durata dell'intera commissione, è necessario indicare per tutti i commissari la stessa data di “fine periodo”.

2 - Riconoscimento compenso esami preliminari

Il compenso per gli esami preliminari è indicato dal quadro C della Tabella A allegata al Decreto interministeriale 24/5/2007 e prevede un compenso per ciascuna materia e per ciascun candidato di € 15,00 per un totale massimo di € 840,00. **I compensi non spettano ai Commissari degli istituti paritari.**

All'interno del programma, una volta inseriti i dati dei Commissari e flaggato la casella relativa alla partecipazione agli esami preliminari, è necessario inserire il compenso manualmente in quanto l'applicativo **non calcola automaticamente il compenso.**

A tal proposito si rammenta che, nel caso successivamente all'insediamento della commissione il candidato/i candidati risultino assenti all'esame, la commissione stessa risulta comunque validamente costituita (come risulterà dai relativi verbali) e i componenti avranno diritto al riconoscimento del compenso.